

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2430

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALAN

Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di requisiti per i contributi a giornali o organi di partito

Presentata il 27 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti disposizioni di legge prevedono contributi particolari « alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche » (articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250). Tale speciale trattamento può avere la sua ragion d'essere per l'importanza di contribuire alla più ampia informazione politica dei cittadini, specialmente tenendo conto del bassissimo livello di diffusione che hanno nel nostro Paese i giornali ed i periodici in genere. Non va taciuto che, per altro verso, si potrebbe ravvisare un indebito trattamento di favore per certe testate rispetto ad altre con le quali si trovano, sotto ogni aspetto, in competizione commerciale, con

tanto di raccolta di pubblicità, distribuzione di *gadget* e così via.

Posto, però, che tale speciale trattamento trovi giustificazione, non si può accettare che tale contributo sia subordinato alla condizione che tali forze politiche « abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento » (articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250). Certo, è indispensabile che vengano stabiliti parametri minimi di rappresentanza istituzionale per evitare che giornali qualsiasi « bussino a quattrini » proclamandosi organi di forze politiche artificialmente costituite e, di fatto, incon-

sistenti. Ma per quale ragione dopo quattro anni, dopo due elezioni politiche, dopo profondi mutamenti nelle leggi elettorali e nel panorama politico del Paese, si dovrebbe ancora accettare, come parametro, la rappresentatività in Parlamento alla data del 30 giugno 1991 ?

Si tratta, peraltro, di una norma di dubbia compatibilità rispetto all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce l'egualianza davanti alla legge di tutti i cittadini.

I cittadini, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, ma coloro che si associano a partiti entrati in Parlamento dopo il 30 giugno 1991 sono esclusi dai contributi goduti, invece, dagli altri. A lungo andare si potrebbe anche assistere al

fenomeno inverso: ovvero di forze politiche ormai cancellate dagli elettori che, però, godono ancora di contributi.

Ad oggi, oltre 240 deputati appartengono a forze politiche discriminate dalla norma in questione. Molti ricorsi sono pendenti rispetto ad essa. È ormai giunto il momento di porre fine a questa situazione approvando la presente proposta di legge.

L'articolo 1 sopprime la data del 30 giugno 1991 quale termine arbitrario in cui un partito doveva avere rappresentanza parlamentare per godere dei contributi spettanti al suo organo.

Sarà quindi richiesta la rappresentanza in Parlamento nell'anno per cui si richiede il contributo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: « , alla data del 30 giugno 1991, » e le parole: « , alla stessa data del 30 giugno 1991, » sono soppresse.

